



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2017

CLAUDIA ATZENI

Brevi riflessioni su un autore controverso a partire da J. F. Kervégan, *Che fare di Carl Schmitt?*, Laterza, Roma-Bari 2016, pp. 238



CLAUDIA ATZENI*

Brevi riflessioni su un autore controverso a partire da J. F. Kervégan, *Che fare di Carl Schmitt?*, Laterza, Roma-Bari 2016, pp. 238**

Che l'attenzione su Carl Schmitt non si sia mai sopita, è circostanza testimoniata dall'ampio corredo di riflessioni che, sin dai suoi primissimi articoli, egli ha sollecitato.

La maggior parte degli studiosi che si approccia ai suoi scritti, tiene debitamente conto del fatto che attorno ad esso si sia creata una vera e propria "questione", un "caso", come per tutto ciò che, in ambito giusfilosofico, può vedersi pienamente rientrare nell'alveo dell'«essenzialmente contestabile»¹.

E in effetti non sarebbe così complicato chiedersi se e in che misura le intuizioni di Carl Schmitt possano rappresentare uno strumento utile alla lettura del presente, se non ci trovassimo di fronte a colui che, a ragione, viene correntemente definito *Kronjurist*² del nazismo, avendo contribuito in maniera essenziale alla costruzione dell'edificio giuridico-intellettuale del terzo *Reich*. Nonostante la sua piena adesione al nazismo, manifesta soprattutto negli scritti antisemiti pubblicati tra il 1933 e il 1936, sembrerebbe tuttavia plausibile poter prendere in prestito, in chiave retrospettiva, alcuni segmenti teorici elaborati da Schmitt, al fine di capire se essi possano essere, oggi, ancora maneggiati. Si tratta allora di mettere sotto stress taluni concetti, talvolta depurandoli della retorica che li

* Dottoranda di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ È così che nel volume di J. F. KERVÉGAN *Che fare di Carl Schmitt?*, Laterza, Roma-Bari 2016, è tradotta l'espressione «essentially contested». In Italia, più spesso, nel parafrasare W. G. GALLIE si è preferito ricorrere all'espressione «essenzialmente controverso».

² "Giurista di corte". Si veda P. BARCELLONA, F. CIARAMELLI, R. FAI, *Apocalisse e post-umano. Il crepuscolo della modernità*, Edizioni Dedalo, Bari 2007, p.143.

avvolge, per capire se essi potranno essere, a quel punto, utilizzati in chiave prospettica. L'interrogativo dal quale, dunque, è indispensabile partire è il seguente e lo prenderemo in prestito dal volume di J. F. Kervégan *Che fare di Carl Schmitt?*, edito Laterza e a cura di F. Mancuso, nell'aprile 2016: è possibile fare, degli scritti di Schmitt, un «uso affrancato dalle malsane ossessioni del suo autore»³?

Senza voler in alcun modo giustificare la presa di posizione per tutto ciò che, ben prima del 30 gennaio 1933, Schmitt esprimeva in termini di critica allo stato democratico, è senz'altro vero che egli non fu l'unico a prestare la propria opera al Terzo Reich⁴; di costoro, piuttosto, fu l'unico cui si riconosce una abilità tale da essere oggi definito come «un classico»⁵, ossia un pensatore che è entrato a far parte, a tutti gli effetti, della *Hall of Fame* del pensiero politico⁶.

Seguendo le indicazioni di Kervégan e la sua avvertenza circa l'elettismo di Schmitt che è «senz'altro segno di ricchezza e varietà, ma anche foriero di tante ambiguità e difficoltà»⁷, teniamo presente che ciò che ne fa un autore particolarmente interessante non è solo costituito dalla massa di materiale pubblicato in occasione e a sostegno del Terzo *reich*, quanto soprattutto ciò che egli scrive prima e durante Weimar, un periodo denso di fatti che renderanno particolarmente feconda la sua produzione letteraria.

³ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 66.

⁴ «Una larga maggioranza di professori universitari tedeschi, giuristi e filosofi [ha] compiuto le stesse ripugnanti scelte (guardandosi però dal proclamarle in modo così eclatante)». J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., pp. X-XI.

⁵ *Ivi*, p. IX.

⁶ R. CRISTI, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism*, University of Wales Press, 1998, p.1.

⁷ Ambiguità che rende la produzione letteraria di Schmitt e soprattutto il celebre *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna 1972, una «opera criptica», J. F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p.5.

Poiché il contesto storico-politico non è mai estraneo al pensiero dell'uomo, anche Schmitt fonda la propria pretesa teorica, che solo successivamente assumerà i contorni di una propria *teologia politica*⁸, tenendo conto degli eventi immediatamente successivi al primo conflitto mondiale: l'occupazione francese della Renania e le pesantissime condizioni imposte dal Trattato di Versailles come pegno, ignominioso, per la sconfitta tedesca; la sfiducia incondizionata nei confronti della Società delle Nazioni e di tutto ciò che avesse a che fare con forme di organizzazioni e di diritto sovranazionale⁹; la condizione esistenziale dell'individuo in uno scenario postconflittuale, disilluso e sfinito; sono tutti elementi che serrano le critiche di Schmitt verso l'esistente e si focalizzano sul nuovo paradigma determinato dalla prima Repubblica tedesca e forgiato sulla Costituzione di Weimar. Non sembra esserci alcun elemento che Schmitt salverebbe della Repubblica di Weimar, perché nessun principio da essa espresso sarebbe in grado di assicurare la tanto agognata pacificazione sociale e la crescita imminente della Nazione. Il Parlamento tedesco, cui si affidava il compito di proporsi come soggetto intermedio tra testo costituzionale e prassi politica, diventa il principale bersaglio tanto delle generazioni più giovani, che nostalgicamente e fedelmente dirigono ancora lo sguardo verso l'idea di Impero, quanto della borghesia liberale e delle *élites* politiche e culturali che opportunisticamente veicoleranno la volontà politica verso un modello di "stato forte" che supererà Weimar e si chiamerà terzo *Reich*. «La critica, venata di irrazionalismo, che la Repubblica non costituisca una "forma di stato" ma solo una "ditta" controllata da partiti e da interessi particolaristici, investiva in pieno anzitutto le istituzioni parlamentari, fatte oggetto di invettive e sarcasmi che avrebbero arricchito il repertorio delle correnti politiche estremiste del

⁸ Si veda P. STRASSER, *La teologia politica di Carl Schmitt*, in *Ordines-Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 2/2016.

⁹ Basti guardare a C. SCHMITT, *Posizioni e concetti. In lotta contro Weimar-Ginevra-Versailles, 1929-1939*, Giuffrè, Milano 2007.

Novecento, ed il parlamentarismo, configurato non come il presupposto irrinunciabile della legittimazione del potere statale, ma come un debole e pericoloso surrogato di una ideale statualità»¹⁰. L'operazione di Schmitt è evidentemente tesa a smantellare l'idea, tipicamente socialdemocratica, secondo cui Stato e società si fondono nella forza della rappresentanza. Si tratta di una operazione nuova che trova terreno fertile nel disagio di una società in crisi e che polemizza contro la debolezza di uno stato pluralistico, esaltando il mito dello stato forte. Uno stato pluralistico il cui stigma sarebbe dato dalla presenza di gruppi di interesse economico, tra loro contrapposti, che lottano per la propria supremazia e che impediscono, di fatto, la formazione di una unità politica sovraordinata. Già nel 1921, ai tempi del suo *Die Diktatur*, Schmitt «was able to identify, for the first time, what would become his main counterrevolutionary weapon. This was not so much a principle or an abstract idea, but a concrete institution inscribed in the very core of his adversary - the Weimar constitution. Schmitt saw in the dictatorial faculties that its article 48 conferred on the *Reichspräsident* a procedure to dilute the revolution's democratic design and to restore the strong authoritarian state that had been gratuitously dissipated by the revolution. When in 1928 he published his *Verfassungslehre*, this was much more than a systematic, scientific treatise on constitutional legislation. In spite of his reassurances to the contrary, his constitutional treatise was also a political tract»¹¹.

Secondo l'analisi di Kervégan sembrano emergere chiaramente, dagli scritti dell'autore, degli elementi precisi. Innanzitutto, la base teorica di quella che potremmo definire come prima fase del pensiero schmittiano, quella decisionista. Non c'è dubbio che l'intenzione di Schmitt risieda nella connessione, per questi necessaria, tra giuridico e politico. Ci sono questioni che effettivamente sono trattate da Schmitt con originalità, in

¹⁰ P. RIDOLA, *La Costituzione di Weimar come "esperienza" e come "paradigma"*, in AIC, 2/2014, p. 15.

¹¹ R. CRISTI, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism*, op. cit., p.12.

modo particolarmente «ingegnoso»¹² e tra queste c'è senz'altro il ruolo decisivo che egli assegna al politico, inteso come «atto di istituzione dell'ordine e come decisione esistenziale irriducibile a "ragioni"»¹³. Nell'accogliere il politico come il fondamento della formazione del mondo giuridico, Schmitt rompe gli schemi dell'epoca: il rapporto tra Stato e politica era categoricamente escluso dall'analisi teorica della maggior parte dei giuspositivisti i quali, tracciando così il crinale del pensiero dominante della Germania weimariana, consideravano «come un portato decisivo del mondo contemporaneo l'autonomia del giuridico, la sua indipendenza dagli imperativi e dalle sollecitazioni provenienti dalla sfera politica»¹⁴. Diametralmente opposta l'idea di Schmitt, che «vuole distruggere il positivismo giuridico mettendone in luce l'inconsistenza»¹⁵: una «nomocrazia spersonalizzata»¹⁶ a cui Schmitt rimprovera l'assenza di elemento volitivo, o meglio, volontaristico, e dunque incapace di cogliere la decisione dell'autorità come elemento essenziale della forza politica. Schmitt si fa in un certo senso latore di una filosofia del diritto comprensiva, che tiene conto di una teoria della normatività che non tenda all'insularità del diritto, bensì ponga al centro della teoria giuridica un oggetto reso tale dalle influenze del contesto, politicamente connotato, in cui esso vive. Non potrebbe essere diversamente, essendo per Schmitt il diritto pratica tipicamente umana.

È in questo contesto che possiamo collocare la polemica incorsa tra Schmitt e H. Kelsen, contrasto che ha segnato il dibattito giuridico e filosofico della Germania degli anni Venti e Trenta del secolo scorso e che ha catalizzato l'attenzione degli studiosi, nonostante la disputa fra i due

¹² Così, ad esempio, H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, Torino 1999, p.470, n.63.

¹³ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 57.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ivi*, p.100.

¹⁶ Si veda in tal senso P. RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, Giappichelli, Torino 2016.

non esaurisca certamente quanto sarebbe da dirsi in merito a quegli anni, posto che, come giustamente osservato, esisterebbero «più cose in terra e nella dottrina dello Stato di Weimar di quanto non immagini chi ha per orizzonte questa contrapposizione filosofico-giuridica»¹⁷. Come nota Kervégan, sono molteplici i piani di discussione fra Kelsen e Schmitt, ma due sembrano essere fondamentali: il primo è quello che attiene al controllo di costituzionalità delle leggi ossia, come è noto, il problema relativo a chi debba essere considerato il custode della costituzione, tema a cui è dedicata vasta letteratura; il secondo livello discorsivo è legato invece alla visione dello stato di diritto come espressione di democrazia, idea accettata *in toto* da Hans Kelsen e altrettanto complessivamente rigettata da C. Schmitt. Schmitt è profondamente antidemocratico, ed è antipositivista perché non intende ridurre il diritto a ciò che esso è in quanto tale, ma si avvicina molto a Kelsen nel recidere due possibilità ammettendone esclusivamente una¹⁸. Nota Kervégan: «Come pensare il diritto fuggendo l'alternativa, giudicata ineluttabile tanto da Kelsen quanto da Schmitt, tra normativismo [...] e decisionismo [...]? Ci sono molti modi per rispondere a una siffatta questione, ma è certo che essi presuppongono l'abbandono dello schmittismo unilaterale (come pure, d'altra parte, del kelsenismo unilaterale)»¹⁹. In realtà per Schmitt la scelta è trilaterale: al

¹⁷ P. PASQUINO, *Introduzione* a H. HELLER, *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, Giuffrè, Milano 1987, p. 4.

¹⁸ Sotto questo aspetto, Schmitt cessa di essere hegeliano: la razionalità dialettica non è, dal punto di vista epistemico, per lui una soluzione. In ordine al rapporto tra Schmitt e l'hegelismo si veda: J. F. KERVÉGAN, *Hegel, Carl Schmitt- Le politique entre spéculation et positivité*, Puf, 2005; R. CRISTI, *Le libéralisme conservateur. Trois essais sur Schmitt, Hayek et Hegel*, Éditions Kimé, Paris 1993.

¹⁹ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 60.

normativismo e al decisionismo egli accosta ancora l'istituzionalismo²⁰, ultimo approdo teorico dell'Autore a partire dal 1933²¹.

La presa di posizione nei confronti dell'assetto democratico della forma parlamentare²² che, nonostante le proprie criticità, rappresentava una delle maggiori conquiste sancite dalla Costituzione di Weimar all'indomani della caduta dell'impero tedesco, informa pienamente l'elaborazione schmittiana già a partire dal 1928. Per poter portare avanti una «critica della degenerazione “pluralistica” del parlamentarismo»²³, Schmitt muove dalla considerazione che lo stato democratico sia incompatibile con lo stato liberale, lui che ripudia quella forma di liberalismo che sia espressione politica della socialdemocrazia, quella che, scrive provocatoriamente Schmitt, alla domanda «Cristo o Barabba», risponderebbe «con una proposta di aggiornamento o con l'istituzione di una commissione d'inchiesta»²⁴. Il fatto che attraverso i dettami del costituzionalismo liberale la detenzione del potere potesse estendersi, per il tramite dell'esercizio rappresentativo, anche a gruppi di interesse che esulassero dagli schemi di censo e cultura, *desiderata* tipicamente espressi dalla borghesia tedesca, risultava del tutto svantaggioso nell'ottica di

²⁰ C. SCHMITT, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in *Le categorie del politico*, op. cit.

²¹ In realtà l'istituzionalismo appare come elemento che entra in commistione con il decisionismo: «L'arma teorica che Schmitt oppone al suo nemico di sempre, il normativismo liberale, è una combinazione flessibile di decisionismo e istituzionalismo», J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 17.

²² «Schmitt's reform proposal assumed that contemporary parliamentarism was facing a crisis due to a betrayal of its original ideals. The institution devised by classical liberals had been defiled by the prevalence of democratic ideals. The segregation and inflection of parliament's liberal essence was mandatory. As a genuinely liberal institution, parliament ought to limit and control democracy's overwhelming leverage. By opening the door to democracy, the Weimar constitution had introduced an ambiguity which now eroded parliamentary practices and weakened the state», R. CRISTI, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism*, op. cit., p. 83.

²³ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 9.

²⁴ C. SCHMITT, *Teologia politica*, in *Le categorie del politico*, op. cit., p. 82.

costituire un processo politico omogeneo. Il parlamento, espressione ormai eterogenea di «gruppi economici e sociali in antagonismo»²⁵, non consentirebbe più quella perfetta identità di «dominanti e dominati, dei governati e governati»²⁶ e allo stesso tempo la legge cesserebbe di essere scettro di una «superiore unità statale», nonché «strumento costitutivo dell'unità politica»²⁷.

È evidente la polemica di Schmitt con la democrazia, della quale egli fu nemico²⁸: la scelta che lo stato di diritto compie nel momento in cui accetta di incarnare principi liberali, primi fra tutti il principio della maggioranza e quello di uguaglianza, attribuendo loro veste giuridica, non sarebbe privo di conseguenze sul piano politico. Per Schmitt lo Stato non può prescindere dall'essere una istituzione politica, prima ancora che giuridica: non esiste uno stato giuridico razionale che si faccia portatore unico della decisione senza essere condizionato dalla politica stessa. Nello stato di diritto la legge, sino a quel momento arma di difesa dei ceti medi avverso la prepotenza monarchica, diventa potenziale strumento di difesa delle classi subalterne a tutela dei propri interessi, politici ed economici, nei confronti del potere e degli stessi ceti medi, minacciandone evidentemente le consolidate conquiste censuali: «Servendosi della legislazione, la parte economicamente debole tenta di condizionare quella parte che è invece economicamente forte, costringendola a realizzare opere sociali sempre più impegnative o addirittura espropriandola»²⁹. Il pluralismo chiude le porte alla «eguaglianza degli uguali»³⁰, non consente

²⁵ P. RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, op. cit., p. 78.

²⁶ C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano 1984, p.417.

²⁷ P. RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, op. cit., p. 79.

²⁸ Si veda P. STRASSER, *La teologia politica di Carl Schmitt*, op. cit.

²⁹ H. HELLER, *Stato di diritto o dittatura?*, pubblicato per la prima volta in Die neue Rundschau, Fischer Verlag, Berlin 1929, pp.721-735, trad. it. di U. POMARICI, *Stato di diritto o dittatura e altri scritti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998, p. 46.

³⁰ «When Schmitt presented his project to the *Langnamverein* of Rhineland industrialists, the 'total state' was still identified with the 'pluralist democracy' of Weimar,

più l'identificazione della collettività di appartenenza e l'esclusione di coloro i quali non ne facciano parte. Leggendo le parole di Schmitt, ci troviamo ad un passo da ciò che, dagli anni Trenta sino al secondo conflitto mondiale, si tradurrà nella retorica della razza.

La debolezza della Repubblica di Weimar si scontrerebbe con il bisogno diffuso di stato forte: ciò che Weimar rappresenta, agli occhi di Schmitt, non è uno stato forte, uno stato totale «per qualità ed energia»³¹ quanto piuttosto uno stato totale che, pur tuttavia, non riuscirebbe ad attenersi ai propri compiti, né a perseguire degli obiettivi. Uno «stato totale per debolezza»³² che disvela la Germania ai tempi di Weimar come una «democrazia imbrigliata dalle contraddizioni che le impediscono di

a state penetrated by a variety of social groups, including the organised working class, all of which trying to make it serviceable to their particular interests. To Schmitt, this state was a weak state even it might have looked strong on account of its omnipresence and its deep interpenetration with society and economy. From the perspective of the latter, such interpenetration entails an ever-present danger of a 'distortion' of market outcomes in the name of democratic-popular—today one would say: populist—concepts of 'social justice', detracting from efficiency as well as curtailing basic rights of property. The 'total state', that is to say, is in Schmitt's dictionary of 1932 nothing else than the democratic, or more precisely, socialdemocratic interventionist welfare state. It is not yet the Behemoth,³ then waiting in the wings, the fascist total state, the *Führerstaat* with its *Neuordnung der Wirtschaft*, its Five-Year Plans, and its war economy—the total state preparing for total war and taking its economy into its own hands, at least for the time being», W. STREECK, *Heller, Schmitt and the Euro*, in *European law journal*, 3/21, 2015.

³¹ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 78.

³² «For Schmitt and the ordoliberal, unlimited mass democracy tends towards the development of a state of pure quantity, which is the democratic welfare state of Weimar. The state of pure quantity is a totally weak state. It is unable to distinguish between the 'friends' of liberty and its 'enemies'. The totally weak state is the totally responsible state. It is characterized by political 'overload' and is unable to govern society on the basis of liberal principles. It is a state without political quality because mass society governs through the state and asserts its demands for social equality and material security as a democratic equal», W. Bonefeld, in *Authoritarian Liberalism: From Schmitt via Ordoliberalism to the Euro*, in *Critical Sociology*, 1–15, 2016, p. 3.

assumere decisioni concrete e la riducono alla gestione, mediante lo “stato sociale”, delle aspirazioni egoistiche di un gruppo sociale frammentato»³³; uno stato plurale che rischia di implodere per la propria incapacità di riconoscere ciò che è altro da sé, ciò che è nemico. È nella distinzione amico-nemico che secondo Schmitt risiede l'essenza del politico. Si è molto discusso attorno a questo concetto, che non sarebbe un inedito di Schmitt: scrive Kervégan che un concetto molto simile fosse già stato esplicitato da un esponente del *tacitismo* spagnolo del Diciassettesimo secolo, Alamo de Barrientos. Si tratterebbe di concetti identici che porrebbero Schmitt in quella linea di continuità con Machiavelli da lui spesso rivendicata³⁴. Altrove, tuttavia, Schmitt afferma che il politico non abbia in realtà una vera e propria essenza³⁵, o meglio, che essa non sia pienamente inquadrabile in un concetto definito, benché il politico abbia progressivamente adottato lo Stato come oggetto privilegiato della propria cornice. Tutto può rientrare, attraverso un propria definita rappresentazione, nel politico: potrebbe dunque rientrare nella nozione dello stesso ogni altra «sostanza», ogni aspetto «delle sfere della vita associata all'uomo (l'economia, la cultura, l'arte, la religione, etc.) per farne la base, il luogo della decisione “esistenziale” mediante la quale una comunità definisce se stessa»³⁶. Il rapporto amico-nemico³⁷ è collocato da Schmitt in una dimensione ampia. Tanto la filosofia politica, quanto la

³³ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 17.

³⁴ *Ivi*, pp. 6 ss. Che tra tacitismo e ragion di stato machiavellica possano trovarsi delle analogie è attestato da diversi scritti in materia, si veda ad esempio D. CARUSO, *Tacitismo e ragion di Stato nella riflessione politica di Giulio Cesare Capaccio*, in S. SUPPA (a cura di) *Tacito e tacitismo in Italia da Machiavelli a Vico. Teoria e storia della ragion di Stato*, Archivio della ragion di Stato, Napoli, Quaderno 3, 2003 pp. 113-128; M. Caravana, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 2012.

³⁵ C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, op. cit., p.229.

³⁶ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 7.

³⁷ C. SCHMITT, *Il concetto di “politico”*, in *Le categorie del politico*, op. cit.

teoria del diritto, si fondano su una visione ottimistica dell'idea di pace e politico: la guerra è un elemento centrale per Schmitt, non soltanto da un punto di vista strettamente cronicistico, ossia perché contingentemente si avverte l'imminenza di possibili conflitti fra diverse sovranità, ma proprio per il ruolo che essa gioca all'interno della analisi teorica, tanto del diritto quanto della politica. È estremamente attuale ciò che Schmitt intuì allora, ossia che non può esservi amicizia tra chi minaccia la propria sovranità e la sicurezza: «La politica- scrive Kervégan a proposito del contesto geopolitico venutosi a creare all'indomani dell'11 settembre 2001- non ha nulla a che vedere con l'amicizia»³⁸.

Tra il 1937 e fino ai primi anni successivi alla caduta del regime nazista, l'attenzione che fino a quel momento Schmitt aveva indirizzato alla teoria dello stato e al diritto pubblico si amplia ad una dimensione sovranazionale. La critica al contesto già istauratosi negli anni di Weimar, che già aveva fatto maturare in lui il bisogno di superare lo Stato, almeno inteso in senso legislativo, per giungere alla necessità del Reich, lo porterà ad interessarsi di geopolitica e talassocrazia. Non possiamo sapere se il superamento dello Stato in virtù dell'affermazione di una forza dittatoriale indubitabilmente concentrata nelle mani di un unico individuo è auspicato dall'autore in chiave funzionalista, per soddisfare e suffragare le volontà del *führer*.

Tuttavia, al di là degli scopi, ciò che appare estremamente interessante è la tesi egli costruisce attorno al diritto internazionale a partire dal concetto di guerra.

Tra il 1600 e il 1700 elemento contraddistintivo della guerra, oltre all'assenza di motivi religiosi, è il carattere non discriminatorio della stessa. Si tratta di una condizione destinata a rovesciarsi nel XX secolo, in particolare a partire dalla Dichiarazione di Wilson: con essa, viene riesumato il concetto di «guerra “discriminatoria” che demolisce il postulato della parità giuridica dei belligeranti: vi sono quindi, di nuovo,

³⁸ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., pp 37 ss.

dei “nemici ingiusti”»³⁹. Lo spazio è il luogo in cui si gioca la vera sfida del politico ed è sulla conquista dello spazio che si edifica lo *ius publicum europaeum*. La caratteristica dell’Europa è, tuttavia, quella di essere essenzialmente pluralistica: più sovranità sono chiamate a comporre il nuovo mondo. E poiché ciascuna di esse gode, in astratto, del medesimo potere di tutte le altre, i rapporti tra esse si tradurranno in rapporti di forza, destinati a sfociare in conflitti armati. Tuttavia, venendo meno l’elemento teologico, che sino a quel momento aveva determinato i maggiori conflitti tra potenze europee, la guerra tra Stati si configurerà come una sorta di «duello» tra «Stati ugualmente sovrani, unici giudici della giustizia delle loro cause e di conseguenza forzati a riconoscersi reciprocamente come “nemici” giusti, ossia giuridicamente uguali o pari»⁴⁰. Questa condizione comincia a vacillare nel momento in cui si appresta a nascere quello che apparirà come declino della sovranità. Così cambierà il *nomos* della terra e si configurerà una posizione globalista, che Schmitt criticherà con forza: «La riabilitazione dell’elemento tellurico costituisce un capitolo fondamentale, insieme all’interpretazione storico-filosofica della modernità statale (*Staatlichkeit*) vista come epoca delle grandi neutralizzazioni (*Neutralisierung*), della critica dello Stato e del diritto. L’elemento tellurico, fattore di libertà politica che non solo santifica le talassocrazie, ma anche gli uomini delle nazioni continentali, diviene in Schmitt la condizione di ogni critica dell’universalismo giuridico e politico, così come di una adeguata comprensione dello Stato e della Forma politica, erede designata nel Grande spazio»⁴¹.

L’idea, assolutamente condivisibile, che attraversa il bel volume di Kervégan è quella di considerare indispensabile il contributo all’analisi del diritto che Schmitt ha fornito. Indipendentemente dall’interesse che esso ancora suscita- ciò potrebbe valere come punto di partenza ma non come

³⁹ J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, op. cit., p. 29.

⁴⁰ *Ivi*, p. 32.

⁴¹ J. MOLINA, *Carl Schmitt e la componente tellurica*, in *Behemoth*, 37/2005, p.13.

approdo di un percorso che si interroghi circa l'utilità che dalla sua reinterpretazione possa scaturire- Schmitt ha ancora qualcosa da dire in termini di metodologia. Potremo liquidare la sua analisi come una descrizione cronistorica, rifiutandone dunque la costruzione teorica e le sue osservazioni, perché in esse vedremo lo spettro di una giustificazione ben argomentata di un regime antidemocratico; oppure potremo scorgere nelle sue parole fondamenti reali della teoria politica: usando le sue parole come lenti attraverso cui guardare la *nostra* geopolitica, potremmo scoprirci spettatori di un diritto da esso già tematizzato e vigente in un contesto geopolitico molto simile ad allora: la guerra, la teologia secolarizzata dei concetti inerenti allo Stato, la normalizzazione dell'eccezione, la crisi permanente, il rapporto tra stato forte ed economia sana. Siamo, dunque, debitori delle intuizioni schmittiane? La risposta è sì, se ci sforziamo di costruire le nostre riflessioni partendo dalla riformulazione «delle nostre domande, mostrando ad esempio che un'ampia riflessione sulla normatività (giuridica) deve considerare l'argomento decisionistico [...] e sforzarsi di farlo dialogare col suo *pendant* normativistico»⁴².

⁴² J. V. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., p. 223.